Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 358

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 31 dicembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.**

**I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.**

**Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.**

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 782.

**Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per l'anno 1980 e per il triennio 1981-83.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per l'anno 1980, la somma di lire 230 miliardi.

La somma sopraindicata sarà destinata dall'ENI a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati attraverso riduzione di pari ammontare del proprio indebitamento bancario e di quello delle società controllate con corrispondente formazione di liquidità.

Art. 2.

Il conferimento, ai sensi del precedente articolo 1, al fondo di dotazione dell'ENI ha luogo mediante attribuzione all'Ente stesso di titoli del Tesoro.

A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli del Tesoro — le cui caratteristiche saranno stabilite dal Ministro stesso con proprio decreto — previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del Ministero delle partecipazioni statali, del corrispondente importo.

Il Ministro delle partecipazioni statali provvede alla consegna di detti titoli per conto e su indicazione dell'Ente medesimo, alle aziende ed istituti di credito, a contestuale decurtazione dell'indebitamento in essere verso di essi, per un ammontare di pari importo.

Art. 3.

Per la realizzazione del programma di intervento dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) nel triennio 1981-83, approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è conferita al fondo di dotazione dell'ENI la somma complessiva di lire 1.120 miliardi, secondo la seguente ripartizione:

anno 1981, lire 250 miliardi;
anno 1982, lire 690 miliardi;
anno 1983, lire 180 miliardi.

Art. 4.

All'onere di lire 230 miliardi previsto dall'articolo 1 per il 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 250 miliardi per il 1981 e di lire 690 miliardi per il 1982, previsto dall'articolo 3 della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

---

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 783.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621, recante modifiche alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621, recante modifiche alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, al secondo comma, dopo le parole*: « della legge 4 agosto 1978, n. 440; », *sono inserite le altre*: « all'articolo 20 della legge 14 maggio 1981, n. 219; ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 26 dicembre 1981, n. **784**.

**Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, recante modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, recante modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

---

LEGGE 26 dicembre 1981, n. **785**.

**Conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per l'anno 1980, la somma di lire 20 miliardi.

La somma sopraindicata sarà destinata dall'EFIM a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati.

Art. 2.

Il conferimento, ai sensi del precedente articolo 1, al fondo di dotazione dell'EFIM ha luogo mediante attribuzione all'Ente stesso di titoli del Tesoro.

A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli del Tesoro — le cui caratteristiche saranno stabilite dal Ministro stesso con proprio decreto — previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del Ministero delle partecipazioni statali, del corrispondente importo.

Il Ministro delle partecipazioni statali provvede alla consegna di detti titoli all'EFIM.

Art. 3.

All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

---

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. **786**.

**Disposizioni in materia di finanza locale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non paralizzare l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1982 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1982.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 6 viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Per l'integrale applicazione delle disposizioni previste nel presente decreto, in sede di esame dei bilanci gli organi regionali di controllo sono tenuti — tra

l'altro — ad accertare, sulla base di idonei elementi forniti dagli enti, l'inclusione, tra le previsioni, di adeguati stanziamenti di entrata.

Art. 2.

I comuni e le province in applicazione delle norme del presente decreto — intese nel loro complesso a garantire la possibilità di un finanziamento complessivo delle spese correnti pari a quello del 1981 incrementato mediamente del 16 per cento — sono tenuti ad assicurare che le entrate dei primi tre titoli del bilancio 1982 siano previste tenendo conto, oltre che dei trasferimenti erariali e di quelli regionali, degli accertamenti eseguiti nel 1981 per le entrate proprie, della naturale espansione del gettito delle entrate stesse, del recupero di aree di evasione e dei provvedimenti fiscali, tariffari e contributivi, in misura sufficiente a finanziare le spese correnti e quelle relative alle quote di rimborso dei prestiti.

La deliberazione del bilancio dà atto specificamente dell'applicazione delle norme sulle entrate correnti dell'ente; con appositi allegati viene fornita la dimostrazione della quantificazione degli stanziamenti.

Art. 3.

Per i servizi pubblici a domanda individuale i comuni e le province sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato. I proventi relativi debbono coprire, nel complesso, almeno il venticinque per cento di tutte le spese di gestione ed in ogni caso debbono essere aumentati rispetto a quelli accertati per il 1981 di una aliquota non inferiore al 16 per cento.

Per gli enti che si avvalgono delle disposizioni di cui al successivo art. 10 la percentuale del venticinque per cento di cui al primo comma è elevata al trenta per cento.

Per i comuni interamente montani e per i comuni del Mezzogiorno, fermo restando l'incremento minimo del 16 per cento, le percentuali di cui al primo e al secondo comma sono ridotte rispettivamente al venti e al venticinque per cento.

Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, quelli per i quali le vigenti norme già prevedono la corresponsione di diritti o di prezzi amministrati e i servizi di trasporto.

Art. 4.

Le regioni entro il 31 gennaio 1982 sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1981, maggiorati del 16%.

Art. 5.

Per l'anno 1982 ai comuni e alle province è corrisposto un contributo pari:

*a*) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1981 in applicazione degli articoli 23 e 25 — per la parte destinata dagli enti a spese di personale e di acquisto di beni e servizi — del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153, al netto delle somme relative ad interessi passivi, a perdite e contributi per servizi di trasporto ed a quote di restituzione di prestiti, rispettivamente indicate alle lettere *d*. 2, *d*. 3, *d*. 4, ed *E* del certificato redatto ai sensi del decreto interministeriale 28 aprile 1981 emanato in attuazione dell'art. 24 del predetto decreto-legge, incrementate del 14 per cento;

*b*) all'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui in corso di ammortamento e dei mutui che entreranno in ammortamento nel corso del 1982 in virtù di contratti perfezionati nell'anno precedente, con esclusione degli oneri per cui lo Stato non è tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

I comuni e le province sono tenuti a trasmettere entro il 28 febbraio 1982 ai Ministeri dell'interno e del tesoro un attestato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, dal quale risulti l'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui dovute per l'anno 1982 distintamente alla Cassa depositi e prestiti e agli altri istituti mutuanti con separata indicazione dell'onere relativo ai mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1982 nonchè l'ammontare complessivo delle spese di personale e per acquisto di beni e servizi finanziato col trasferimento perequativo assegnato nel 1981 ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

L'attestato di cui al comma precedente dovrà, inoltre, indicare per ogni singolo contratto di mutuo stipulato nell'anno 1981 con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti:

*a*) l'istituto mutuante, l'ammontare dell'operazione, la durata dell'ammortamento, il tasso di interesse e la natura delle spese finanziate con l'operazione di mutuo;

*b*) l'ammontare della rata di ammortamento per l'anno 1982 con separata indicazione della quota interessi e della quota capitale;

*c*) l'onere da finanziare nel 1982 con i trasferimenti statali in applicazione di quanto disposto dall'art. 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 6.

Alla corresponsione dei trasferimenti di cui al precedente art. 5 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1982.

L'importo della prima rata viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio, in misura uguale alla quarta trimestralità spettante per il 1981.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro entro il 31 maggio 1982 di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 31 gennaio 1982.

Art. 7.

I comuni e le province possono impiegare l'avanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato, per l'intero ammontare o per la quota non utilizzata nell'esercizio 1981, esclusivamente per il finanziamento delle spese correnti relative all'esercizio 1982.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche con riferimento all'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 1981, qualora il conto stesso venga deliberato entro l'anno 1982.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti, di residui passivi perenti da reiscrivere in bilancio, nonchè di eventuali passività relative ad esercizi pregressi è consentita solo successivamente al 31 ottobre e dopo adozione di apposita deliberazione di assestamento del bilancio con la quale, tra l'altro, si dia atto della sussistenza del requisito del pareggio per la competenza previa verifica e conseguente conferma o rettifica delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Art. 8.

Per l'anno 1982 i comuni e le province non possono prevedere tra le spese correnti le spese di cui al secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, a meno che non dipendano da disposizioni di legge o da sentenze.

Le entrate previste nei primi tre titoli del bilancio, ancorchè non originate da cause permanenti, devono essere utilizzate per il finanziamento delle spese correnti, salvo quanto previsto all'ultimo comma.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle maggiori e alle nuove entrate accertate successivamente alla deliberazione del bilancio di previsione.

L'iscrizione in bilancio di spese *una tantum* e l'utilizzazione per altre finalità delle entrate di cui al secondo e terzo comma sono ammesse solo successivamente al 31 ottobre e previa adozione della deliberazione di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente decreto.

Qualora nel corso dell'esercizio dovesse presentarsi la necessità di effettuare spese *una tantum* che non possono prorogarsi senza detrimento del pubblico servizio, è ammessa l'iscrizione in bilancio delle spese stesse con utilizzazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Le relative deliberazioni sono sottoposte al controllo di merito dei comitati regionali di controllo con le modalità di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 9.

Nell'anno 1982 i comuni e le province possono effettuare pagamenti per spese correnti per un ammontare non superiore ai pagamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'esercizio finanziario 1981 incrementati fino ad un massimo del 16 per cento.

Qualora le disponibilità liquide dell'ente e le entrate riscosse nell'anno 1982 non consentano di effettuare i pagamenti entro i limiti di cui al precedente comma e l'ente stesso sia costretto ad attivare le anticipazioni di tesoreria i relativi interessi passivi saranno rimborsati a consuntivo dallo Stato.

Art. 10.

Gli enti locali che non siano in grado di prevedere in bilancio entrate sufficienti ad assicurare un livello di spesa corrente pari a quello definitivamente impegnato nel 1981, con le detrazioni e con l'espansione di cui ai successivi commi, possono iscrivere in bilancio apposita voce di entrata per il raggiungimento di tali livelli di spesa, subordinatamente alla iscrizione delle altre entrate nella misura massima consentita dalle norme vigenti e dal presente decreto.

Agli effetti del primo comma non si tiene conto delle spese *una tantum*, delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto pubblico, degli interessi passivi sui mutui, delle spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata, degli ammortamenti e delle spese figurative.

L'espansione di cui al primo comma non può essere superiore al 18 per cento per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti e che abbiano una spesa corrente pro-capite nel 1980, determinata ai sensi del successivo art. 12, inferiore alla media nazionale; al 14 per cento per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti che abbiano una spesa corrente pro-capite nel 1980 superiore alla media nazionale; al 17 per cento per gli altri comuni e le province che abbiano una spesa corrente pro-capite nel 1980 inferiore alla media nazionale; al 15 per cento per gli altri comuni e le province che abbiano una spesa corrente pro-capite nel 1980 superiore alla media nazionale.

Al finanziamento dell'entrata di cui al primo comma verrà provveduto a carico del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1983 nella misura massima dell'80 per cento dei trasferimenti erariali 1981 a pareggio del bilancio ed a consuntivo da erogare a norma dello art. 13.

Per la quota residua verrà provveduto, per l'anno 1983, mediante addizionali straordinarie, secondo le modalità che verranno stabilite con successivi provvedimenti legislativi.

Entro il mese di ottobre 1982, gli enti interessati sono tenuti ad adottare la deliberazione di assestamento del bilancio in occasione della quale l'entrata di cui al primo comma è ridotta dell'importo delle maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel corso del 1982, in eccedenza alle previsioni di bilancio. L'entrata stessa è altresì ridotta dell'avanzo della gestione di competenza 1982.

L'erogazione della quota a carico dello Stato è disposta a consuntivo, previo invio al Ministero dell'interno di una dichiarazione attestante i motivi dell'insufficienza d'entrate e le caratteristiche della sperequazione esistente, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, corredata dalla deliberazione di assestamento.

L'annullamento della richiesta di trasferimento erariale integrativo effettuata in sede di assestamento al bilancio, rimuove i divieti di cui all'art. 11 del presente decreto.

Art. 11.

I comuni e le province che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 10, oltre a non poter esercitare le facoltà di cui al terzo comma dell'art. 7 e del quarto comma dell'art. 8 del presente decreto, non possono procedere alla contrazione di mutui per nuovi investimenti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti e non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.

Agli effetti di quanto previsto dal primo comma i maggiori oneri per le opere in corso di esecuzione non sono considerati nuovi investimenti.

Gli enti locali di cui al primo comma possono deliberare entro il 31 marzo 1982 ulteriori aumenti fino ad un massimo del 50 per cento degli aumenti previsti dagli articoli 20 e 25 del presente decreto.

Art. 12.

Per l'anno 1982, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo perequativo per la finanza locale con una dotazione di lire 200 miliardi.

Il fondo è ripartito tra i comuni con popolazione sino ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente pro-capite per l'anno 1980 sia inferiore a quella determinata su base nazionale e per classi di popolazione con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con le seguenti modalità:

*a*) la spesa corrente di ciascun comune è desunta dal certificato finanziario di cui all'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299. Alla predetta spesa sono aggiunte le somme attribuite a ciascun comune a norma dell'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

Dalla spesa stessa sono detratte:

1) per i comuni aventi spese consortili, le quote consortili previste nel titolo terzo dell'entrata del bilancio 1980, previa comunicazione del loro ammontare al Ministero dell'interno da farsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982, con attestazione a firma del sindaco e del segretario;

2) per i comuni terremotati della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963 e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'art. 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'art. 11-*ter* della legge 15 aprile 1973, n. 94, per i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, nonchè per i comuni terremotati del Friuli-Venezia Giulia, della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati ai sensi delle rispettive disposizioni di legge, le spese per l'acquisto di beni e servizi e per trasferimenti correnti per un importo pari ad un terzo dell'ammontare risultante dal predetto certificato finanziario;

*b*) i comuni, agli effetti del presente articolo, sono suddivisi sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 1980, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica nelle seguenti classi: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre.

Per i comuni del Mezzogiorno la spesa pro-capite per l'anno 1980 è ridotta del 10 per cento, fatta eccezione per gli enti di cui alla lettera *a*), punto 2), del precedente comma.

Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, la cui ripartizione a favore dei comuni aventi diritto viene fatta ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla spesa corrente pro-capite come sopra determinata.

Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, i comuni effettueranno le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-*bis*, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti dal Ministero dell'interno con riduzione dell'importo dell'avanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 1981.

Gli enti locali che non provvedono a deliberare i conti consuntivi relativi all'anno 1981 entro il 31 luglio 1982 perdono il diritto ai trasferimenti statali di cui al primo comma.

Le risultanze del conto consuntivo 1981 devono essere trasmesse al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 agosto 1982.

Le province e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i quali abbiano richiesto per l'anno 1981 un contributo a pareggio del bilancio ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, superiore al 10 per cento dell'importo delle erogazioni di cui all'art. 23 del predetto decreto-legge, sono tenuti a sottoporre al giudizio della Corte dei conti, entro 10 giorni dall'avvenuto esame da parte dell'organo regionale di controllo, il conto consuntivo dell'esercizio 1981.

La Corte si pronuncia sulla regolarità del conto entro 8 mesi dalla ricezione ed instaura, ove del caso, le procedure per l'accertamento di responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, dei dipendenti e del tesoriere dell'ente per danni arrecati con dolo o colpa grave direttamente o indirettamente all'equilibrio finanziario o al patrimonio dell'ente o dello Stato.

Dal 16 settembre 1982 sono raddoppiati i turni della prima e della seconda sezione giurisdizionale ordinaria della Corte dei conti.

Art. 14.

Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1981 sulle giacenze nelle contabilità speciali intestate ai comuni e alle province ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, vengono versati ad apposito conto corrente denominato « Ministero dell'interno - Fondo perequativo dei bilanci comunali per l'anno 1982 » da istituirsi presso la tesoreria centrale dello Stato.

In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli interessi attivi maturati sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni e alle province dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati sul conto corrente di cui al precedente comma.

Al predetto conto corrente viene versata, altresì, dal Ministero dell'interno, entro il 30 settembre 1982, la quota parte dei trasferimenti statali e dei contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 non attribuiti ai comuni e alle province in applicazione del primo e secondo comma del precedente art. 13.

Art. 15.

Le disponibilità del conto corrente di cui al precedente art. 14 vengono ripartite dal Ministero dell'interno secondo i criteri di cui all'art. 12 tra i comuni con popolazione da 20.000 abitanti a 99.999 abitanti.

Le relative somme vengono accreditate alle rispettive contabilità speciali aperte presso le tesorerie dello Stato.

Art. 16.

I comuni sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457. Le previsioni di entrata devono pareggiare con le previsioni di spesa ivi compresi gli eventuali oneri finanziari.

L'eventuale avanzo riferito ai predetti stanziamenti risultante dal bilancio consuntivo dovrà essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti di eguale natura; il finanziamento dell'eventuale disavanzo dovrà essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio.

Alle operazioni di indebitamento a breve e a lungo termine eventualmente occorrenti per il finanziamento delle operazioni di cui al primo comma non si applicano le limitazioni previste dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dallo art. 6, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 17.

E' data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate sul proprio territorio, una addizionale sul consumo, nell'anno 1982, dell'energia elettrica nelle seguenti misure:

*a*) lire dieci per ogni kWh di energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

*b*) lire cinque per ogni kWh di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 500 kW.

L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata direttamente ai comuni.

Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alla addizionale di cui al primo comma.

Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio 1982.

L'addizionale può essere istituita per entrambe le categorie di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), ovvero per la sola categoria di cui alla lettera *a*).

I comuni che non provvedono ad istituire l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica per entrambe le categorie non possono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto.

Art. 18.

Le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate nel modo seguente:

del trenta per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 1, 2, 13, 16 e 18 della tariffa contenuta nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978;

del cinquanta per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 3, 4, 5, 15, 17, 20 e 25 della tariffa medesima;

del cento per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 22, 23 e 24 della tariffa predetta.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori.

Gli aumenti suddetti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, scade successivamente al 30 dicembre 1981.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il numero d'ordine 21 della suindicata tariffa è sostituito dal seguente:

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali | Ammontare della tassa | Note |
|---|---|---|---|
| 21 | Autorizzazione comunale per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modifiche: | | La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce |
| | *a*) con superficie di vendita fino a 400 metri quadrati: | | |
| | tassa di rilascio . . . | 200.000 | |
| | tassa annuale . . . | 100.000 | |
| | *b*) con superficie di vendita superiore a 400 e fino a 1.500 metri quadrati: | | |
| | tassa di rilascio . . | 400.000 | |
| | tassa annuale . . | 200.000 | |
| | *c*) con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati: | | |
| | tassa di rilascio . . | 800.000 | |
| | tassa annuale . . . | 400.000 | |

Art. 19.

Per l'anno 1982 è istituita una addizionale nella misura del 30 per cento ai seguenti tributi:

1) imposte comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni;

2) tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

L'addizionale è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari ed appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.

Per i comuni delle due ultime classi in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità è affidato in concessione a canone fisso, il canone è maggiorato per l'anno 1982 nella misura del 40 per cento. Nei predetti comuni l'addizionale di cui al primo comma è riscossa dai concessionari con l'obbligo di conguagliare a fine esercizio gli importi introitati a tale titolo con la maggiorazione del canone, detratto l'aggio di propria spettanza.

In caso di disaccordo sulle modalità del conguaglio, la relativa controversia sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito in legge 9 aprile 1931, n. 460.

Art. 20.

I comuni singoli o consorziati, per l'anno 1982, devono deliberare, entro il 31 marzo 1982, aumenti della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio; la misura degli aumenti tariffari non potrà, comunque, essere inferiore al 16 per cento e superiore al 50 per cento delle tariffe in vigore per l'anno 1981.

Con decorrenza dall'anno 1982 la istituzione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni è resa obbligatoria per tutti i comuni che abbiano istituito il relativo servizio.

I comuni che istituiscano per la prima volta la tassa devono deliberare le tariffe per l'anno 1982 entro il 31 marzo 1982. Esse devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio tra costi e ricavi e, comunque, devono assicurare la copertura di almeno il 50 per cento del costo complessivo del servizio.

Nei comuni di cui al precedente comma la denuncia da parte dei contribuenti per l'anno 1982 deve essere presentata entro il 31 luglio 1982.

Nelle deliberazioni previste dal primo e terzo comma devono essere indicati i costi complessivi del servizio in relazione ai quali gli aumenti e le tariffe sono determinati, nonché il gettito della tassa previsto per l'anno 1982.

Art. 21.

Con deliberazione da adottare entro il 31 marzo 1982 i comuni hanno facoltà di disporre che coloro i quali presentino entro il 30 giugno 1982 la denuncia per il 1982 ai fini della applicazione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia, previste dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, oppure incorrano in sanzioni ridotte.

Con la stessa deliberazione i comuni possono disporre che i contribuenti di cui al comma precedente, ai quali non sia stato ancora notificato alcun atto di accertamento alla data di adozione della deliberazione, non siano assoggettati alla suindicata tassa per il periodo antecedente al 1982 o per una parte del periodo stesso.

Art. 22.

Per l'anno 1982 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 23.

Per il finanziamento della costruzione ed ampliamento delle ferrovie metropolitane i comuni di Roma, Milano, Torino e Napoli possono istituire un contributo speciale commisurato all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ubicati nel proprio territorio.

La misura del contributo non può eccedere il cinquanta per cento dell'imposta INVIM dovuta.

Il contributo è istituito con deliberazione da adottare entro il 31 gennaio 1982 e si applica per i presupposti d'imposta verificatisi nel periodo compreso tra il 1° marzo 1982 ed il 31 dicembre 1982.

La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata al Ministero delle finanze entro il 10 febbraio 1982.

Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, gli interessi, le prescrizioni e la risoluzione delle controversie concernenti il contributo, nonché per la devoluzione del relativo gettito si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24.

La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a lire trenta per la parte relativa al servizio di fognatura ed a lire trenta per la parte relativa al servizio di depurazione.

Art. 25.

I diritti previsti dagli articoli 190, 191, 192 e 194 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, sono aumentati di dieci volte.

Il primo comma dell'art. 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, è così modificato:

« La tariffa per il rilascio degli atti di urgenza è fissata in L. 1.000 ».

Il secondo comma dello stesso art. 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, è soppresso.

Le tasse di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende, stabilite dall'art. 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, sono elevate a L. 5.000.

E' parimenti elevata a L. 5.000 la tassa di concorso di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

I diritti di segreteria indicati nella tabella *D* allegata alla predetta legge n. 604 del 1962 sono così modificati:

1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) sono aumentate di dieci volte;

2) il numero 4) è così sostituito:

« sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuta:

| | | |
|---|---|---|
| sulle prime L. 100.000 . . . . | L. | 5.000 |
| sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire 2 milioni . . . . . | » | 1,00% |
| sull'importo eccedente le lire 2 milioni e sino a lire 10 milioni . . . . | » | 0,50% |
| sull'importo eccedente le lire 10 milioni e sino a lire 60 milioni . . . . | » | 0,30% |
| sull'importo eccedente le lire 60 milioni e sino a lire 300 milioni . . . . | » | 0,20% |
| sull'importo eccedente le lire 300 milioni e sino a lire 1 miliardo . . . . | » | 0,10% |
| sugli importi eccedenti le lire 1 miliardo e senza limite di valore . . . . | » | 0,05% »; |

3) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4, allegata alla predetta tabella *D* di cui alla citata legge n. 604 del 1962, è elevato a L. 1.000;

4) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella *D*, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta di identità, è stabilito in L. 500.

Le percentuali del 70% e del 30% previste dal secondo comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90% e 10%.

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1982.

Art. 26.

Per l'anno 1982 le erogazioni alle regioni a statuto ordinario delle quote loro spettanti sul fondo comune regionale di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, verranno effettuate subordinamente all'integrale utilizzazione da parte delle regioni stesse delle disponibilità esistenti nei conti correnti aperti presso la tesoreria dello Stato a cui affluiscono le erogazioni stesse.

I prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nel periodo 1° ottobre 1980-30 settembre 1981, fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento.

Art. 27.

In attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è provvisoriamente determinato per l'anno 1982 in lire 2.900 miliardi, di cui:

*a*) lire 500 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dalle regioni alle aziende di trasporto;

*b*) lire 2.000 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dai comuni e dalle province alle aziende di trasporto;

*c*) lire 400 miliardi, in relazione all'applicazione agli importi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) dell'aumento del 16 per cento, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

L'importo di cui alla lettera *a*) del precedente comma è finanziato mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per le regioni a statuto ordinario, alle assegnazioni loro spettanti ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e, per le regioni a statuto speciale, alle assegnazioni loro spettanti ai sensi dell'art. 9 della stessa legge n. 281. Per i comuni e le province l'importo di cui alla lettera *b*) del precedente comma è finanziato mediante le riduzioni concernenti le perdite e i contributi delle aziende di trasporto di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 5 del presente decreto e mediante il versamento al Fondo dell'importo corrispondente alle erogazioni spettanti agli enti locali ai sensi del quarto comma dell'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

L'importo di cui alla lettera *c*) del precedente primo comma è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare, con propri decreti, lo stanziamento del predetto capitolo di spesa, contestualmente ed in misura corrispondente alle riduzioni da apportare in bilancio ai sensi del precedente comma.

Art. 28.

Fino al 31 dicembre 1982 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1982 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 29.

Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1982, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1981 ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 30.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1982 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo: le relative delegazioni possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per il 1982 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1981 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 31.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dall'art. 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153; ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità di quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Qualora il complesso delle entrate degli enti di cui al precedente comma per somme sostitutive di tributi soppressi, per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1982 l'importo attribuito per l'anno 1981, incrementato del 16 per cento, detto importo è assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi.

Art. 32.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono determinate in misura pari a quelle previste dall'art. 36 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 33.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: il 15 per cento in quote uguali e l'85 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe, in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'art. 37 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, si applicano anche per gli atti rilasciati dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 34.

A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni miliardo di capitale in più.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini stessi.

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovratassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.

**Art. 35.**

I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, di cui all'art. 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

*a*) atti di società non quotate in borsa, L. 20.000;

*b*) atti di società con azioni quotate in borsa, lire 150.000.

Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La tassa per il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, prevista dall'art. 2, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, è elevata a L. 5.000.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per ciascun atto da pubblicare nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata riscuotono un diritto fisso secondo le seguenti misure:

*a*) atti costitutivi e statuti . . . . . L. 50.000
*b*) bilanci . . . . . . . . . . . » 40.000
*c*) altri atti . . . . . . . . . . . » 20.000

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 12 aprile 1973, n. 256.

Art. 36.

Per l'anno 1982 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

Art. 37.

In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982), l'autorizzazione di spesa di cui ai precedenti articoli 5 e 6 resta limitata all'importo indicato al secondo comma del predetto art. 6; l'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 27, lettere *b*) e *c*), resta limitata, rispettivamente, a lire 500 miliardi ed a lire 100 miliardi.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del precedente art. 28, nonché con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, recante disposizioni fiscali urgenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — ROGNONI — LA MALFA — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981*
*Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 26*

---

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. **787**.

**Disposizioni fiscali urgenti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni fiscali urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, in L. 150 dall'art. 47, lettera *a*), in lire 300 dagli articoli 21, 23, lettera *a*), e 46, in L. 1.000 dall'art. 18, in L. 2.000 dagli articoli da 1 a 8, 12, nota marginale, 22, da 23, lettera *b*), a 28, da 37 a 45, 49 e 50, sono elevate, rispettivamente, a lire 200, 500, 1.500 e 3.000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'art. 13 della tariffa suddetta, è stabilito in L. 1.000.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.

Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari rilasciati dalle scuole ed università medesime.

Art. 2.

L'art. 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione sono aumentati del 50 per cento per il primo anno e dell'80 per cento per il secondo anno dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.

Per la determinazione del periodo di maggiore tassazione relativamente ai veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica si tiene conto dell'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione; l'obbligo del pagamento decorre tuttavia dall'inizio del mese di immatricolazione.

Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento è dell'80 per cento ed è limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.

Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80 per cento di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovrà essere corrisposta in occasione del pagamento della tassa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983.

Qualora alla scadenza della validità dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta dovrà essere corrisposta entro trenta giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per l'insufficiente pagamento della tassa.

I proventi derivanti dal detto aumento sono riservati all'erario dello Stato e sono destinati alla copertura degli oneri per il finanziamento dei comuni e delle province.

L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione ».

Art. 3.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30 per cento, con esclusione delle tasse previste dal n. 125 della tariffa medesima nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario.

Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1981.

Art. 4.

E' istituita per l'anno 1982 una addizionale straordinaria commisurata in ragione dell'8 % all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi, dovute per l'anno 1982 dai soggetti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'addizionale è commisurata alle imposte dovute per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'addizionale si applica anche sulle ritenute di cui agli articoli 26, primo e secondo comma, e 27, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'addizionale è commisurata separatamente a ciascuna delle imposte di cui al primo comma; ai fini della determinazione dell'addizionale le imposte dovute si considerano al lordo degli acconti, delle ritenute e dei crediti di imposta sui redditi prodotti all'estero ma al netto del credito di imposta disciplinato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904. Nella determinazione dell'ammontare dell'addizionale non si tiene conto dell'imposta applicata sui redditi relativi a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

L'addizionale commisurata alle imposte indicate nel primo comma non deve essere corrisposta se l'importo non supera lire diecimila con riferimento a ciascuna delle imposte.

Art. 5.

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono tenuti ad effettuare — entro il termine per il versamento di acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 — un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore, dell'addizionale. Il versamento provvisorio è commisurato all'importo dovuto per l'anno 1982 o per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi. Gli stessi soggetti sono tenuti ad effettuare il versamento a saldo dell'addizionale, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1982, o entro quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare. Il versamento a saldo è commisurato, con i criteri di cui al terzo comma del precedente articolo, a ciascuna delle imposte risultanti dalla dichiarazione stessa.

Le attestazioni comprovanti i versamenti devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi indicata nel comma precedente.

Art. 6.

I sostituti d'imposta sono tenuti a corrispondere, con obbligo di rivalsa, l'addizionale nella misura dell'otto per cento delle ritenute di cui al primo e secondo comma dell'art. 26 e al penultimo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'addizionale è commisurata:

*a*) sulle ritenute di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982;

*b*) sulle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 ed al penultimo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti o dei dividendi rispettivamente maturati o deliberati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982.

Se le ritenute indicate nel primo comma non sono effettuate a titolo di imposta, l'ammontare dell'addizionale si considera quale acconto dell'imposta dovuta dal sostituto.

Il versamento dell'addizionale, arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore, deve essere effettuato dai sostituti d'imposta alle scadenze — comprese quelle previste dall'art. 2 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, per il versamento di luglio e novembre 1982 — stabilite per il versamento delle ritenute sulle quali è commisurata l'addizionale.

Le attestazioni comprovanti il versamento devono essere allegate alle dichiarazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7.

L'addizionale deve essere versata secondo le modalità previste per le singole imposte alle quali l'addizionale stessa è commisurata.

Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Per i versamenti, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'addizionale nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni relative alle imposte sulle quali l'addizionale stessa è commisurata; se l'addizionale è commisurata alle ritenute indicate nell'articolo precedente si applicano altresì le norme relative alle stesse ritenute.

Art. 8.

Le esattorie, comprese quelle aventi sede nella regione Sicilia, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato gli importi ricevuti a titolo di addizionale con arrotondamento sull'importo complessivo del versamento, a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. Alle esattorie compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo dell'addizionale versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

Per il versamento dell'addizionale da parte dell'amministrazione postale si applicano le vigenti modalità previste per il versamento delle ritenute cui l'addizionale è commisurata.

Le aziende delegate ovunque ubicate devono eseguire il versamento dell'addizionale per la quale hanno ricevuto delega, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previa compilazione di apposita distinta per la imputazione ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, nel termine previsto dall'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Le aziende delegate devono versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato aventi sede nella regione Sicilia le somme relative a deleghe conferite a proprie dipendenze ubicate nel territorio di detta regione. Le somme relative a deleghe conferite a dipendenze situate al di fuori del territorio della regione Sicilia non possono essere versate a tesorerie provinciali dello Stato ubicate in detta regione.

All'azienda delegata compete, a carico dello Stato, per ciascuna operazione la commissione di cui all'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni.

Art. 9.

L'intero gettito derivante dalle disposizioni recate dagli articoli da 4 a 8 è di esclusiva spettanza dell'erario ed è destinato alla copertura degli oneri per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per l'anno 1982.

Art. 10.

La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1982 ovvero per il periodo d'imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 90 al 92 per cento.

Art. 11.

Con effetto dal 1° gennaio 1982 l'ulteriore detrazione d'imposta di L. 52.000, di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevata a L. 130.000 e l'importo di L. 3.000.000 previsto dall'art. 1 del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, convertito nella legge 10 agosto 1981, n. 490, è elevato a L. 3.500.000.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981*
*Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 25*

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. **788.**

**Disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate e di porre le basi per l'avvio dell'opera di ricostruzione e sviluppo dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate, che cessa dalle sue funzioni il 31 dicembre 1981, nonché agli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione dei Fondi di cui agli articoli 2 e 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. A tali fini il Ministro conserva i poteri previsti dall'art. 1 dello stesso decreto-legge.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di cui al comma precedente a mezzo di uno o più funzionari dell'amministrazione statale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, e si avvale della collaborazione di un comitato tecnico-amministrativo costituito da funzionari statali con qualifica dirigenziale e equiparati, nonché da ufficiali generali.

I funzionari delegati all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, che con i loro uffici hanno la sede principale presso la prefettura di Napoli, si avvalgono della collaborazione tecnica ed amministrativa di tutti gli uffici statali, regionali e locali esistenti nell'ambito delle regioni Basilicata e Campania ed utilizzano gli organi ai quali il Commissario per le zone terremotate ha affidato particolari funzioni e servizi.

Il personale civile e militare, utilizzato per i compiti del Commissario per le zone terremotate, è impiegato per le attività di cui al presente decreto.

Il personale di cui al precedente comma e quello eventualmente chiamato per avvicendamento, conserva fino al 31 dicembre 1982, il medesimo trattamento economico e di missione nonché il diritto alla sede, alle funzioni ed al comando posseduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione di cui al precedente quarto comma si applica anche al personale che già presta la sua opera in base a convenzione stipulata col Commissario per le zone terremotate.

Sono abrogati il sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.

Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del Commissario, debbono presentare al Ministro per il coordinamento della protezione civile le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in vigore le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal Commissario per le zone terremotate che il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua con proprio provvedimento.

Entro il 31 marzo 1983, il Ministro per il coordinamento della protezione civile riferisce al Parlamento sui risultati della propria gestione.

Art. 2.

Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono al Commissario per le zone terremotate, sono trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio sono installati.

I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali sono acquisiti al patrimonio comunale con vincolo di destinazione al pubblico servizio, senza diritto a corrispettivo.

Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes acquisiti dal Commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati, con l'onere di provvedere alla loro manutenzione ordinaria.

In attesa della definitiva destinazione ai fini della protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile procede alla ricognizione dei beni di cui al precedente comma, nonché di tutti gli altri beni mobili, attrezzature e materiali acquisiti al Fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I beni di cui al precedente terzo comma sono gestiti dalle Forze armate, secondo criteri che sono determinati dal Ministro della difesa, di intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

**Art. 3.**

Ai fini delle attività di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 1982 il termine previsto dall'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive integrazioni e modificazioni.

Gli interessi maturati sui depositi delle somme del Fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 4.

Gli atti ed i provvedimenti adottati dal 23 novembre 1980 al 31 marzo 1981, nonché i conferimenti e le erogazioni disposte nello stesso periodo, per fronteggiare la prima fase dell'emergenza, si considerano legittimamente posti in essere ancorché formalmente difformi dalle ordinarie disposizioni e procedure di legge o non strettamente rispondenti alle ordinanze normative emanate dal Commissario per le zone terremotate, purché non costituiscano illeciti penali.

Art. 5.

Le aspettative già autorizzate dal Commissario per le zone terremotate in favore degli amministratori dei comuni della zona epicentrale dell'area colpita dai fenomeni sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 possono essere prorogate fino al 30 giugno 1982 su motivata istanza da presentarsi al Ministro per il coordinamento della protezione civile entro il 15 gennaio 1982.

Gli incarichi di reggenza di segreterie comunali, nei comuni della zona di cui al comma precedente, sono confermati per l'intero anno 1982 ancorché i funzionari reggenti rivestano una qualifica inferiore a quella prevista per la sede temporaneamente coperta.

Ai segretari che prestano servizio nei comuni di cui al primo comma viene attribuita, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una indennità mensile in aggiunta al trattamento economico in godimento.

Art. 6.

La disposizione di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è estesa, alla esecuzione dei lavori relativi a tutte le opere pubbliche, comunque finanziate, da eseguirsi dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, i provveditorati alle opere pubbliche e le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali delle regioni Campania e Basilicata possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, di personale di concetto, esecutivo ed ausiliario con contratti a tempo determinato nel limite del dieci per cento del numero complessivo di tutto il personale attualmente in servizio presso gli uffici dell'amministrazione dei lavori pubblici con sede in Campania e Basilicata, per i provveditorati alle opere pubbliche, e del cinque per cento del numero complessivo di tutto il personale previsto nella pianta organica delle soprintendenze aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata, per le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali.

La disposizione di cui al quinto comma dell'art. 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è estesa alle opere di completamento delle strutture edilizie dell'università di Napoli.

Art. 7.

I sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 provvedono ad autorizzare, con priorità per le unità abitative destinate alla sistemazione definitiva delle famiglie in atto alloggiate in ricoveri precari, la esecuzione dei lavori, di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per i quali le domande di contributo sono state approvate dalle commissioni tecniche comunali di cui all'ordinanza del Commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, e non finanziate alla data del 15 settembre 1981.

Non sono ammesse varianti in corso d'opera, salvo quelle che sono autorizzate dai direttori dei lavori sotto la loro personale responsabilità che non comportino, comunque, alcun incremento del contributo.

Il contributo è erogato dal sindaco, a valere sul Fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nella misura del 25 per cento all'inizio dei lavori su attestazione del direttore dei lavori, del 60 per cento in base a stati di avanzamento e del residuo 15 per cento dopo la presentazione, da parte del direttore dei lavori, della dichiarazione di agibilità dell'immobile.

I destinatari dei contributi di cui al presente articolo, che non diano inizio ai lavori entro sei mesi dalla autorizzazione di cui al precedente primo comma, decadono dal beneficio.

Le somme eventualmente già riscosse, in base al precedente terzo comma, sono recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, non sia stata completata la riparazione.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti al medesimo titolo della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il secondo comma dell'art. 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è, pertanto, sostituito dal seguente:

« Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma ».

Il termine per la ultimazione dei lavori, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto e finanziati ai sensi dell'ordinanza del Commissario per le zone terremotate del 6 gennaio 1981, n. 80, è prorogato fino al 31 maggio 1982.

Art. 8.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge.

All'attuazione ed al coordinamento, con modalità straordinarie e procedure d'urgenza, degli interventi di svi-

luppo previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede con l'esercizio dei poteri straordinari di cui al terzo comma dell'art. 84 della legge stessa.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presiede un gruppo di lavoro composto da tre Ministri, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può delegare, nell'ambito del gruppo di lavoro, i poteri di cui al precedente secondo comma .

Per le esigenze di cui al presente articolo, è costituito, presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, uno speciale ufficio. Gli oneri relativi al suo funzionamento fanno carico al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.

A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre* 1981
*Atti di Governo, registro n.* 37, *foglio n.* 23

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. **789.**

**Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 aprile 1981, n. 162;

Considerata l'esigenza di assicurare le continuità dell'attività esecutiva dello Stato e delle Regioni nel settore delle opere idrauliche;

Ritenuto inoltre che, in relazione alle iniziative già adottate per la riorganizzazione del settore della difesa idraulica, permane la necessità di disporre l'ulteriore proroga del termine del 1° gennaio 1981, di cui all'articolo 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione delle nuove norme sulla difesa del suolo è autorizzata la spesa di lire 650 miliardi, così ripartita:

*a*) lire 500 miliardi, di cui lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 430 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei lavori di completamento degli interventi programmati ai sensi dell'art. 34, n. 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per l'esecuzione di opere idrauliche ritenute urgenti ed indifferibili, per sopperire agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali e dall'imposta sul valore aggiunto, nonché per studi, ricerche e indagini occorrenti per la formazione dei piani di bacino a carattere interregionale e per il potenziamento del servizio idrografico;

*b*) lire 150 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 140 miliardi nell'anno finanziario 1983, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di interventi di loro competenza.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto negli anni finanziari 1982 e 1983 fanno carico agli accantonamenti destinati agli interventi per la difesa del suolo.

All'onere di lire 80 miliardi per l'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 31 dicembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 162, è prorogato alla data di entrata in vigore della nuova normativa in materia di difesa del suolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre* 1981
*Atti di Governo, registro n.* 37, *foglio n.* 22

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 790.

**Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Verezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni intese a prorogare ulteriormente le agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord, nonché ad elevare gli attuali limiti relativi agli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1981 dal decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985, con le limitazioni di cui all'art. 1 del preindicato decreto n. 207.

Le disposizioni agevolative di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985.

Il secondo comma dell'art. 41-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è così modificato:

« L'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente, qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro cinque anni dall'acquisto, salvo che non dimostri di essersi trovato in condizioni di impossibilità dipendenti da fatti straordinari e non prevedibili al momento dell'acquisto, anche se causati dal comportamento di terzi ».

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli atti di acquisto perfezionati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto purché le imposte ad essi relative non siano già state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso. Comunque non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

L'esenzione venticinquennale dall'imposta locale sui redditi, di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, relativa ai fabbricati distrutti o danneggiati a seguito degli eventi sismici, rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo e per tutto il periodo di inutilizzo e riprende a decorrere dalla data di concessione dell'abitabilità.

L'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, prevista dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continua ad applicarsi a favore delle imprese artigiane ed industriali, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente e rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo o per tutto il periodo di inutilizzo e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attività produttiva.

Con effetto dal 1° gennaio 1982, il limite degli investimenti in impianti fissi previsto dagli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, richiamata nel primo comma del citato art. 30 del decreto n. 601, è elevato a lire 6 miliardi per le piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni che operano nelle zone riconosciute depresse e a lire 8 miliardi per le imprese di trasporto per mezzo di funi che operano nei territori montani.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981*
*Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 24*

---

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 791.

**Disposizioni in materia previdenziale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare immediate disposizioni in materia previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

Art. 2.

I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'an-

no 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 è altresì dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari rispettivamente al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF nell'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento se superiore. Detto contributo non potrà comunque essere superiore a L. 2.000.000, con il limite minimo di L. 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF risulti inferiore a L. 1.250.000.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente è versato con le modalità e nei termini stabiliti per il contributo di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Art. 3.

I contributi base e di adeguamento giornaliero relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per l'anno 1982 è dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici alla gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti, ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Tale contributo aggiuntivo aziendale non può essere comunque inferiore a L. 20.000 e superiore a L. 500.000.

I titolari delle aziende diretto-coltivatrici sono tenuti, a richiesta dello SCAU e dell'INPS, a presentare una certificazione catastale comprovante il reddito agricolo di cui al precedente comma.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo comma è versato con le modalità e nei termini di cui all'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 1981, n. 537.

Art. 4.

Il contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, del 50 per cento dell'importo del contributo stesso dovuto dagli iscritti alla data del 31 dicembre 1981.

Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica.

Art. 5.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico restano confermati i miglioramenti previsti dall'art. 14-*quater*, terzo e quarto comma, e 14 *quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

Art. 6.

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che non abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito e, comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età. L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto-legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitino l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'art. 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Art. 7.

Il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni è equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti.

Art. 8.

In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del prima comma dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1982 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1981 per la predetta categoria, ulteriormente aumentata secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti.

A decorrere dalla stessa data, la perequazione del limite di reddito individuale di cui al sesto comma dell'art. 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.

Art. 10.

Per l'anno 1982, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS non può eccedere la misura di lire 5.500 miliardi.

In presenza di eventuali maggiori esigenze finanziarie, rispetto al limite di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione dell'INPS presenta tempestivamente ai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale un piano di riassorbimento di dette maggiori esigenze proponendo, se del caso, l'adeguamento dei necessari contributi previdenziali, che sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Le anticipazioni di tesoreria di cui al presente articolo sono autorizzate senza oneri di interesse.

Art. 11.

Ai maggiori oneri derivanti dalla conferma dei miglioramenti pensionistici previsti con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, con gli articoli 22 e 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con l'art. 4 del presente decreto-legge, valutati, per l'anno 1982, in lire 5.385 miliardi, si provvede: quanto a lire 956 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al primo comma dell'art. 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con i contributi aggiuntivi aziendali di cui agli articoli 2, secondo comma, e 3, secondo comma, del presente decreto-legge, fermo restando per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei comuni non montani quanto previsto alla lettera *c*) del secondo comma dello stesso art. 14-*sexies*; quanto a lire 1.827 miliardi mediante la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 773 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 783 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 269 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, e per lire 2 miliardi a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; quanto a lire 1.110 miliardi con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 841 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 183 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 86 miliardi al fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; e quanto a lire 1.492 miliardi, con misure di carattere amministrativo nonchè con quella di cui al decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e agli articoli 6, 7 e 14 del presente decreto-legge.

Art. 12.

Alle esigenze di cui all'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si provvede annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 13.

Il numero 5) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 5) quattro funzionari dell'amministrazione dello Stato aventi la qualifica di dirigente generale od equiparata, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero della sanità ».

Il secondo comma del suindicato art. 3 è sostituito dal seguente:

« E' componente di diritto del consiglio di amministrazione il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ».

Art. 14.

In attesa della riforma complessiva della previdenza e del collocamento in agricoltura per la garanzia dei diritti di natura occupazionale e previdenziale, ai lavoratori agricoli di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 669, è riconosciuto dal 1° gennaio 1982 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali commisurate al numero di giornate risultanti dagli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e, comunque, non superiore a 101 giornate, a condizione che siano iscritti nella lista dei disoccupati di cui all'art. 9, comma primo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per i periodi per i quali non risultino avviati al lavoro.

L'INPS non riconosce il diritto alle prestazioni di cui al comma precedente nei confronti di coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazio-

ne generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensione di invalidità al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.

L'INPS stesso sospende il diritto alle predette prestazioni in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente e di emigrazione all'estero. I lavoratori di cui al primo comma, che svolgono attività di lavoro agricolo subordinato, sono iscritti negli elenchi nominativi di cui al punto 5) dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per il numero di giornate risultanti dagli atti del collocamento e ad essi spettano le prestazioni più favorevoli.

Nei primi cinque anni di applicazione del presente decreto-legge i lavoratori sono riammessi al godimento delle prestazioni previste dal primo comma per gli anni in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma.

Nei primi due anni di applicazione del presente decreto-legge, ai lavoratori di cui al primo comma, iscritti negli elenchi per almeno 151 giornate, spetta il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, purchè risultino iscritti negli elenchi nominativi compilati a norma dell'art. 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per almeno 51 giornate nell'anno 1982, 101 giornate nell'anno 1983.

Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli anni precedenti al 1° gennaio 1982 in favore di coloro che denuncino, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'esistenza delle condizioni che comportino la cancellazione dagli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1982 i contributi di previdenza e di assistenza sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Ai fini delle integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle indennità giornaliere di malattia e maternità si prende a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si è verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per maternità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabilite le modalità ed i termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonché per l'applicazione delle sanzioni a carico degli inadempienti.

Con effetto dal periodo di paga di cui al comma precedente, il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, è stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria. Ai predetti limiti si applica la disciplina di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

Art. 15.

Il termine del 31 dicembre 1981, stabilito dagli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è prorogato fino al 31 dicembre 1982.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981*
*Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 21*

---

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1981, n. 792.

**Disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le modifiche apportate con l'art. 1-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, aggiunto con la legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno effetto dal 1° gennaio 1982.

**Art. 2.**

Nel primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il n. 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*) nel termine di un mese dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera *e*); ».

La disposizione del presente articolo si applica a partire dai versamenti che devono essere eseguiti relativamente alle ritenute sui redditi maturati nel periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1981. Per il primo versamento da effettuare entro il termine stabilito dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, qualora il versamento stesso non sia inferiore al 95 per cento di quello dovuto e si provveda al versamento della differenza entro il mese successivo alla scadenza del predetto termine.

Art. 3.

L'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato, da ultimo, dall'art. 2, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è sostituito dal seguente:

« Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno e il 31 ottobre. ».

Art. 4.

Al fine di assicurare l'applicazione di norme per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di imposte sul reddito e sul valore aggiunto anche ai periodi d'imposta per i quali i termini per gli accertamenti e le rettifiche scadono il 31 dicembre 1981, i termini stessi sono prorogati al 31 dicembre 1982.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *dicembre* 1981
*Atti di Governo, registro n.* 37, *foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1981, n. **793.**

**Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 6 ottobre 1978, n. 627, concernenti, rispettivamente, l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Vista la legge 24 luglio 1972, n. 321;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 354;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 249;

Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114;

Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 1° dicembre 1981, n. 692;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e n. 627 del 6 ottobre 1978, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, l'istituzione e la disciplina della imposta sul valore aggiunto e l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, anche al fine di modificare la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per adeguarla alle direttive emanate dai competenti organi delle Comunità europee in materia di esecuzione di rimborsi IVA a soggetti non residenti;

Udito il parere della Commissione Parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Al terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera *m*):

« *m*) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 2.

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 6 - *Effettuazione delle operazioni.* — Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano

beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

*a*) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

*b*) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

*c*) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

*d*) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 78 della seconda parte dell'allegata tabella *A* effettuate dai farmacisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonché quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza ».

Art. 3.

La lettera *g*) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *g*) le prestazioni di servizi di cui alla lettera *e*), escluse quelle di consulenza tecnica e legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa. ».

Art. 4.

La lettera *b*) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b*) le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura; ».

Art. 5.

La lettera *d*) dell'art. 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *d*) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento; ».

Art. 6.

Il n. 7) dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione; ».

Art. 7.

Il n. 14) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni. ».

Art. 8.

Nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di mutamento di aliquota le fatture emesse, ai sensi dell'art. 21 con riferimento ai momenti di

effettuazione di cui all'art. 6, commi primo, secondo e quarto, nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dello stesso art. 6, non sono soggette a rettifica in relazione all'aliquota applicabile al momento del pagamento del corrispettivo dell'operazione. ».

Art. 9.

L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 17 - *Soggetti passivi.* — L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera *g*), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma dello stesso art. 7.

In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera *g*), fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma dello stesso articolo.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero. ».

Art. 10.

Nel secondo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 1) è sostituito dal seguente:

« 1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome; ».

Il sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera *l*), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis*, 9 e 38-*quater* e per le cessioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma. ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile. ».

Art. 12.

Il quarto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. ».

Art. 13.

Il secondo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del precedente comma si tiene conto delle fatture emesse per le operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle indicate ai numeri 2) e 5) dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1) delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 8, dell'art. 9 e dell'art. 38-*quater;* 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 23 e di quelle di

importo non superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell'art. 24; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo. ».

Art. 14.

L'ultimo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono chiedere il rimborso, in deroga al comma precedente, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. La limitazione non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, nonché ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-*bis* e 9 rientranti nell'attività propria dell'impresa esercitata, operazioni esenti di cui ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10, ovvero effettuano operazioni di cui alle lettere *g*) ed *l*) dell'art. 2 e alla lettera *g*) dell'art. 3. ».

Art. 15.

Il quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato. ».

Art. 16.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo l'articolo 38-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 38-*ter* - *Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti.* — I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonché delle prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma, lettera *e*), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a lire duecentocinquantamila. Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a lire duecentocinquantamila il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a lire trentacinquemila.

Ai rimborsi previsti nel comma precedente provvede l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-*bis*, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini relativi all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini per la richiesta degli stessi, nonché le prescrizioni relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle disposizioni relative alle modalità ed ai termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti.

L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma è disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione dell'unità di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento ».

« Art. 38-*quater* - *Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri.* — Le cessioni a persone domiciliate e residenti negli altri Stati membri della Comunità economica europea di beni di corrispettivo unitario superiore a L. 250.000, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dello Stato, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta se i beni stessi siano soggetti all'imposta, all'atto dell'importazione, nello Stato membro in cui l'acquirente ha il domicilio o la residenza. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura ai sensi dell'art. 21 con l'indicazione anche degli estremi del passaporto o altro documento equipollente. L'esemplare consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale dello Stato d'importazione, entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione a norma dell'art. 26, primo comma, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle cessioni ivi indicate effettuate a persone domiciliate e residenti fuori della Comunità economica europea; in tal caso l'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere vistato dall'ufficio doganale di uscita dallo Stato e restituito al cedente entro tre mesi dall'effettuazione della cessione.

Per le cessioni di cui ai precedenti commi, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà di cui al primo comma, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che resti-

tuisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale a norma dei precedenti commi entro il termine ivi stabilito. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione dell'imposta nel registro di cui all'art. 25.

Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono altresì disposti l'adeguamento annuale dell'ammontare di riferimento di cui al primo comma in relazione alle variazioni dei valori di conversione dell'unità di conto europea nonché l'aggiornamento dell'ammontare stesso in relazione ad ogni modifica che verrà apportata in sede comunitaria all'ammontare dello sgravio fiscale calcolato in unità di conto. ».

Art. 17.

Il primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Chi non presenta la dichiarazione annuale è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il più breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. ».

Art. 18.

Il primo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui alla lettera *b*), dell'art. 8, il cedente è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non avvenga nel termine ivi stabilito. La stessa pena pecuniaria si applica nel caso di cessione senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 38-*quater* qualora non si proceda alla regolarizzazione nei termini ivi previsti. ».

Art. 19.

Il primo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, relativi ad operazioni imponibili, risultano regolarizzati entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in luogo delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti si applica la soprattassa del 20% dell'imposta relativa alle operazioni regolarizzate, ridotta al 5% se la regolarizzazione è eseguita entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 nella quale l'operazione doveva essere computata; l'ammontare dei versamenti eseguiti a titolo di soprattassa, con gli estremi delle relative quietanze, deve essere annotato nel registro di cui all'art. 23 o 24 ovvero in quello di cui all'art. 39, secondo comma. La disposizione si applica anche alle regolarizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 26, primo e quarto comma, relativamente alle variazioni dell'imposta in aumento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte rispettivamente ad un quinto e alla metà se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultano regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza ovvero entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano semprechè la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52. ».

Art. 20.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *a*) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; ».

Art. 21.

Alla parte terza della tabella allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente n. 9):

« 9) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8. ».

Art. 22.

I soggetti che nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1982 emettono fatture per le cessioni di beni e prestazioni di servizi devono comunicare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, il proprio numero di partita IVA ai cessionari o committenti, ai fini della compilazione dell'elenco di cui al terzo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 23.

La integrazione apportata alla disposizione contenuta nella lettera *a*) dell'art. 8-*bis*, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, relativa alle navi destinate alla demolizione, ha effetto dal 1° aprile 1979.

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, è soppresso con effetto dal 1° ottobre 1981.

Art. 24.

I soggetti di cui al terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, esonerati dagli obblighi della fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento, che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività successivamente al 31 dicembre 1972 senza presentare nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono presentarla entro il 30 aprile 1982, senza applicazione di sanzioni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli esercenti la pesca marittima che effettuano esclusivamente le operazioni indicate nell'art. 34,

settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

Le modificazioni apportate dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, all'art. 1, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 687, hanno effetto dal 1° luglio 1982.

Le modificazioni apportate dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, al n. 4, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627) sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 1982.

Art. 26.

Il n. 4) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4) ai trasporti effettuati, nell'esercizio dell'impresa, dai soggetti di cui al penultimo comma dell'art. 1, o da altri per loro conto, di beni di loro produzione, dai pescatori di prodotti ittici in conto proprio, ovvero, anche da altri per conto di questi ultimi, se trattasi dei passaggi di cui al settimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; ai trasporti effettuati dai soggetti che esercitano esclusivamente il commercio al minuto per i movimenti di beni nell'ambito della stessa impresa, fra i luoghi dichiarati ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del citato decreto, se questi sono situati nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo; ai trasporti di beni, compresi quelli strumentali, effettuati nell'ambito delle fasi di produzione, lavorazione e conservazione dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da altri per loro conto, nonchè ai trasporti effettuati in conto proprio dagli stessi soggetti di beni di loro produzione fino ai mercati siti nella stessa provincia o in province limitrofe. ».

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo quanto disposto dal comma successivo.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 5 e 6 hanno effetto dal 1° aprile 1979; quelle contenute nell'art. 16, relative ai rimborsi a soggetti non residenti, dal 1° gennaio 1981; quelle contenute negli articoli 10, primo comma, e 26 dal 1° luglio 1982.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981*
*Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 28*

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 1981.

**Variazione del prezzo di tariffa dei sali alimentari venduti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636, recante modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 04/87808 del 6 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 323, concernente la tariffa di vendita dei sali destinati all'alimentazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dei prezzi di alcuni sali destinati ad uso alimentare, per adeguarli agli aumentati costi di produzione e di distribuzione;

Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e confermata la convenienza di continuare a comprendere l'IVA nel prezzo di vendita al pubblico dei sali comune, integrale, scelto, macinato, raffinato, candor e iodurato, smerciati al dettaglio dalle rivendite generi di monopolio;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

**Art. 1.**

I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sale per uso alimentare sono fissati come segue:

| | Per quintale |
|---|---|
| sale marino integrale (in sacchetti da kg 1) | L. 35.000 |
| sale scelto (in pacchetti da kg 1 e 0,500) | » 35.000 |
| sale raffinato (in pacchetti da kg 1 e 0,500) | » 40.000 |
| sale Candor (in pacchetti da kg 1 e 0,500) | » 50.000 |
| sale iodurato . . . . . . . . . . . . . | » 45.000 |

Art. 2.

Nei prezzi di vendita di cui sopra è compresa l'IVA nella vigente aliquota del 15 % rispettivamente di lire 4.565, 4.565, 5.217, 6.522 e 5.870 che continuerà ad essere riscossa e versata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, secondo le modalità fissate con il decreto ministeriale 28 dicembre 1972.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 dicembre 1981

*Il Ministro*: FORMICA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1981*
*Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 140*

**(7401)**

DECRETO 30 dicembre 1981.

**Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed estere.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza CEE in base al prezzo richiesto dal fornitore e di altre marche di tabacchi lavorati nazionali ed estere fabbricate su licenza in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per le marche di tabacchi lavorati italiane ed estere fabbricate su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal consiglio stesso per le marche importate;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di tabacchi lavorati italiane, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza CEE, è variato come segue:

TABACCHI DA FIUTO

(Tabella *A*)

*Prodotti esteri*

(marche estere di provenienza CEE)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ozona Snuff (Menthol) | da L. | 50.000 | a L. | 60.000 | il kg conv.le |

TRINCIATI

(Tabella *B*)

*Prodotti nazionali*

(marche italiane)

*Per pipa*:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal Pipe (20 buste) | da L. | 45.000 | a L. | 50.000 | il kg conv.le |
| Comune (50 pacchetti) | » | 25.000 | » | 30.000 | » |
| Forte (50 pacchetti) | » | 25.000 | » | 30.000 | » |

*Prodotti esteri*

(marche estere di provenienza CEE)

*Per sigarette*:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Old Holborn (25 buste) | da L. | 55.000 | a L. | 62.500 | il kg conv.le |
| Drum (25 buste) | » | 50.000 | » | 55.000 | » |
| Samson (25 buste) | » | 50.000 | » | 55.000 | » |
| Manila (Mild) (20 buste) | » | 45.000 | » | 50.000 | » |

*Per pipa*:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benson & Hedges Mellow Mixture (20 scatole) | da L. | 90.000 | a L. | 100.000 | il kg conv.le |
| Murray's Erinmore Flake ((20 scatole) | » | 90.000 | » | 100.000 | » |
| Mullingar's Kenmare (English Mixture) (20 scatole) | » | 90.000 | » | 95.000 | » |
| Erinmore Mixture (20 scatole) | » | 75.000 | » | 90.000 | » |
| Flying Dutchman - Tipi: Regular e Aromatic (20 scatole) | » | 80.000 | » | 85.000 | » |
| Edgeworth Sliced (10 scatole) | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Neptune (Mild Mixture) (10 scatole) | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Borkum Riff Wiskey (20 buste) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Exclusiv Royal (20 scatole) | » | 60.000 | » | 70.000 | » |
| Mac Baren Plum Cake (20 buste) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Park Lane n. 7 (20 buste) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Radford's Wild Honey (Blend n. 55) (20 scatole) | » | 60.000 | » | 70.000 | » |
| Radford's With Nut & Berry (Mild Cut) (20 scatole) | » | 60.000 | » | 70.000 | » |
| Amphora Black Cavendish (20 buste) | » | 60.000 | » | 65.000 | » |
| Amphora Golden Cavendish (20 buste) | » | 60.000 | » | 65.000 | » |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Egberts 44 (20 buste) | da L. | 60.000 | a L. | 65.000 | il kg conv.le |
| Flying Dutchman Burley Mixture (20 buste) | » | 60.000 | » | 65.000 | » |
| Flying Dutchman Golden Cavendish (20 buste) | » | 60.000 | » | 65.000 | » |
| Flying Dutchman Virginia Cavendish (20 buste) | » | 60.000 | » | 65.000 | » |
| Peterson Medium Blend (20 scatole) | » | 90.000 | » | 100.000 | » |
| Peterson Mild Mixture (20 scatole) | » | 90.000 | » | 100.000 | » |
| Irish Mead (Mild) (20 buste) | » | 60.000 | » | 65.000 | » |
| Neptune (20 buste) | » | 60.000 | » | 65.000 | » |
| Schippers Cavendish (20 buste) | » | 60.000 | » | 65.000 | » |
| Stanwell Extra Mild (20 buste) | » | 60.000 | » | 65.000 | » |
| Amphora - Tipi: Regular, Full Aromatic e Rich Aromatic (20 buste) | » | 55.000 | » | 60.000 | » |
| Clan - Tipi: Light Natural e Full Aromatic (20 buste) | » | 55.000 | » | 60.000 | » |
| English Gold 250 (20 buste) | » | 50.000 | » | 60.000 | » |
| Exclusiv Brandy & Virginia (20 buste) | » | 50.000 | » | 60.000 | » |
| Exclusiv Cavendish (20 buste) | » | 50.000 | » | 60.000 | » |
| Hollandia (20 buste) | » | 55.000 | » | 60.000 | » |
| Lincoln Cavendish (20 buste) | » | 55.000 | » | 60.000 | » |
| Mac Baren's Golden Blend (20 buste) | » | 55.000 | » | 60.000 | » |
| Mac Baren's Mixture (20 buste) | » | 55.000 | » | 60.000 | » |
| Perle Mixture (Latakia & Perique) (20 buste) | » | 50.000 | » | 60.000 | » |
| Schippers Tabak Speciaal (20 buste) | » | 55.000 | » | 60.000 | » |
| Troost Aromatic (20 buste) | » | 55.000 | » | 60.000 | » |
| Ropp Mixture Noir (20 buste) | » | 45.000 | » | 55.000 | » |
| Sail Aromatic Cavendish (20 buste) | » | 50.000 | » | 55.000 | » |
| Sail Regular Dutch Blend (20 buste) | » | 50.000 | » | 55.000 | » |
| Amsterdamer (20 buste) | » | 45.000 | » | 50.000 | » |

### SIGARI
(Tabella *C*)

*Prodotti esteri*
(marche estere di provenienza CEE)

*Comuni*:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherryllos | da L. | 88.000 | a L. | 100.000 | il kg conv.le |
| Nicole | » | 88.000 | » | 100.000 | » |
| Paradiso Luxus | » | 84.000 | » | 90.000 | » |
| Indio Nips Sumatra | » | 80.000 | » | 88.000 | » |
| Bachschmidt Especiales | » | 52.000 | » | 56.000 | » |
| Rusticalos | » | 48.000 | » | 52.000 | » |
| Brasil Dannemann Puros | » | 40.000 | » | 48.000 | » |
| Dannemann Sumatra Menor | » | 44.000 | » | 48.000 | » |

*Altri*:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Diaz | da L. | 200.000 | a L. | 240.000 | il kg conv.le |
| Vasco Da Gama | » | 130.000 | » | 150.000 | » |
| Kiel (Extra Mild) | » | 128.000 | » | 140.000 | » |
| Handelsgold Continental | » | 36.000 | » | 40.000 | » |

### SIGARETTI
(Tabella *D*)

*Prodotti esteri*
(marche estere di provenienza CEE)

*Comuni*:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dannemann Brasil Pierrot Lonja | da L. | 88.000 | a L. | 100.000 | il kg conv.le |
| Dannemann Sumatra Menor Lonja | » | 88.000 | » | 100.000 | » |
| Bachschmidt Puros | » | 60.000 | » | 64.000 | » |
| Clubmaster Sumatra n. 141 | » | 60.000 | » | 64.000 | » |
| Sumatra Dannemann Menor Speciale | » | 60.000 | » | 64.000 | » |
| Dannemann Especiais Brasil | » | 52.000 | » | 60.000 | » |

*Altri*:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clubmaster Brasil n. 244 | da L. | 80.000 | a L. | 88.000 | il kg conv.le |
| John Cotton Filter Tipped | » | 40.000 | » | 44.000 | » |

SIGARETTE

(Tabella *E*)

*Prodotti nazionali*

(marche italiane)

| Marca | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Champagne (Filter) | da L. | 55.000 | a L. | 60.000 | il kg conv.le |
| MS International | » | 55.000 | » | 60.000 | » |
| MS International Blu | » | 55.000 | » | 60.000 | » |
| Serraglio | » | 55.000 | » | 60.000 | » |
| Zenit (ast. e cart.) | » | 55.000 | » | 60.000 | » |
| Edelweiss Filtro | » | 50.000 | » | 55.000 | » |
| Presidente | » | 50.000 | » | 55.000 | » |
| Lido Extra Mild | » | 42.500 | » | 47.500 | » |
| Linda (ast. e cart.) | » | 42.500 | » | 47.500 | » |
| Stop K.S. | » | 42.500 | » | 47.500 | » |
| Stop K.S. Filtro (ast. e cart.) | » | 42.500 | » | 47.500 | » |
| Bis | » | 40.000 | » | 45.000 | » |
| Colombo K.S. Filtro | » | 40.000 | » | 45.000 | » |
| Gala (da 20 e da 10) | » | 40.000 | » | 45.000 | » |
| Lido | » | 40.000 | » | 45.000 | » |
| MS (da 20 e da 10) | » | 40.000 | » | 45.000 | » |
| MS Blu (ast. e cart.) | » | 40.000 | » | 45.000 | » |
| Pack K.S. Filtro | » | 40.000 | » | 45.000 | » |
| Esportazione Lunga | » | 32.500 | » | 35.000 | » |
| Super (con filtro) | » | 32.500 | » | 35.000 | » |
| Titano L.S. Filtro | » | 32.500 | » | 35.000 | » |
| Esportazione | » | 30.000 | » | 32.500 | » |
| Esportazione Filtro | » | 30.000 | » | 32.500 | » |
| Nazionali Filtro | » | 30.000 | » | 32.500 | » |
| N 80 Filtro | » | 30.000 | » | 32.500 | » |
| N 80 | » | 27.500 | » | 30.000 | » |
| Sax | » | 27.500 | » | 30.000 | » |
| Alfa Filtro | » | 25.000 | » | 27.500 | » |
| Alfa | » | 22.500 | » | 25.000 | » |
| Calipso | » | 22.500 | » | 25.000 | » |

Marche estere

(fabbricate su licenza)

| Marca | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marlboro (Filter) (ast. e cart.) | da L. | 70.000 | a L. | 75.000 | il kg conv.le |
| Gallant (Filter) (ast. e cart.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Lark Filter | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| L & M Filters | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Mercedes (Filtre) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Muratti Ambassador (Filter) (ast. e cart.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Roy Filter K.S. | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Johnny Filter | » | 50.000 | » | 55.000 | » |
| Diana K.S. Filter | » | 45.000 | » | 50.000 | » |
| Diana Specially Mild | » | 45.000 | » | 50.000 | » |

*Prodotti esteri*

(marche estere di provenienza CEE)

| Marca | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison International (Filter) | da L. | 95.000 | a L. | 100.000 | il kg conv.le |
| John Player Special (Filter) (in barattoli da 50) | » | 90.000 | » | 95.000 | » |
| Cartier Luxury Mild (Filter) | » | 85.000 | » | 90.000 | » |
| Dunhill International | » | 80.000 | » | 85.000 | » |
| Dunhill International Superior Mild | » | 80.000 | » | 85.000 | » |
| John Player Special (Filter) | » | 80.000 | » | 85.000 | » |
| Luxury Mild Benson & Hedges | » | 80.000 | » | 85.000 | » |
| Philip Morris International (Filter) | » | 80.000 | » | 85.000 | » |
| Rothmans International (Filter) | » | 80.000 | » | 85.000 | » |
| Rothmans Royals 120's Filter | » | 80.000 | » | 85.000 | » |
| Sobranie of London | » | 80.000 | » | 85.000 | » |
| Reemtsma n. 1 (Filter) | » | 75.000 | » | 80.000 | » |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Moritz Gold Band Menthol (Filter) | da L. | 75.000 | a L. | 80.000 | il kg conv.le |
| Winston International (Filter) | » | 75.000 | » | 80.000 | » |
| Marlboro 100's | » | 72.500 | » | 77.500 | » |
| Marlboro Lights 100's (Filter) | » | 72.500 | » | 77.500 | » |
| Dunhill (K.S. Filter) | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Dunhill Superior Mild King Size (Filter) | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Eve (Filter) | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Gitanes Internationales (Filtre) | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| John Player Special King Size Filter | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Kent De Luxe 100's | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| London King Size (Filter) | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Marlboro (Filter) (da 20 ast. e cart. e da 10) | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Marlboro Lights (Filter) | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Merit Filter 100's | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Milde Sorte 100 (Filter) | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| More 120's (Filter) (ast. e cart.) | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| More Menthol 120's (Filter) | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Pall Mall K.S. | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Perkins (International Size Filter) | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Prince of Blends (Filter Tipped) | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Santos Dumont 120's | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Winston Filter K.S. (ast. e cart.) | » | 70.000 | » | 75.000 | » |
| Astor Filter | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Astor (Filter 100's) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Astor Mild K.S.F. | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Atika (K.S.F.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Benson & Hedges (Special Filter) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Bond Street Filter (ast. e cart.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Camel | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Camel Filter (ast. e cart.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Chesterfield K.S. | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Chesterfield K.S. Filter | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Ernte 23 (Filter) (ast. e cart.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Eve 100 (Filter) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Golden Mercury K.S.F. (ast. e cart.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| H.B. Crownfilter K.S. (ast. e cart.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Hobby Extra K.S.F. | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Kent Golden Lights K.S.F. | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Kent King Size Filter (ast. e cart.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Kim | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Krone (Filter) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Lark Filter | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| L & M Filters | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Lord Extra | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Lucky Strike | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Lucky Strike (Filter K.S.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Lucky Strike (Filter L.S.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Marvels | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Memphis Filter (K.S.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Mercedes 100 Specially Mild (Filtre) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Merit Filter K.S. | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Milde Sorte (Filter) (ast. e cart.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Multifilter Philip Morris 100's | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (ast. e cart.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Muratti Ambassador Filter (ast. e cart.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Muratti Ariston Filter | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| North Pole Filter | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Parisienne Super F. | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Peer 100 Superkingsize (Filter) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Peer Export (Filter) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Peer (Golden Super Kings) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Peter Stuyvesant (K.S. Filter) (ast. e cart.) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Peter Stuyvesant Filter (Superlong) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Philip Morris K.S. Filter | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Reemtsma R6 100's International (Filter) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Reemtsma R6 (Filter) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reval | da L. | 65.000 | a L. | 70.000 | il kg conv.le |
| Reval Filtre | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Roth Händle | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Roth Händle Filter | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Rothmans K.S. (Filter Tipped) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Rothmans K.S.F. Legere | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Roy Filter K.S. | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Senior Service | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Seven Stars | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Silk Cut K.S. Filter | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Vantage (Filter) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Virginia Slims Lights (Filter) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| West (Filter) | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Windsor De Luxe | » | 65.000 | » | 70.000 | » |
| Exzellenz | » | 62.500 | » | 67.500 | » |
| Exzellenz Mild (Filter) | » | 62.500 | » | 67.500 | » |
| De Bruine (Filter) | » | 60.000 | » | 65.000 | » |
| So Long K.S. | » | 60.000 | » | 65.000 | » |
| Tak (Filter) | » | 60.000 | » | 65.000 | » |
| Celtique Caporal | » | 57.500 | » | 60.000 | » |
| Gitanes Caporal | » | 57.500 | » | 60.000 | » |
| Gitanes Caporal Bout Filtre | » | 57.500 | » | 60.000 | » |
| Seitanes Filtre | » | 57.500 | » | 60.000 | » |
| Amadis Export | » | 50.000 | » | 55.000 | » |
| Amadis Super Filtre | » | 50.000 | » | 55.000 | » |
| St. Michel Filtre | » | 50.000 | » | 55.000 | » |
| Gauloises Caporal | » | 45.000 | » | 50.000 | » |
| Gauloises Caporal Filtre | » | 45.000 | » | 50.000 | » |
| Gauloises Longues Filtre | » | 45.000 | » | 50.000 | » |
| Roxy | » | 45.000 | » | 50.000 | » |

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1981

*Il Ministro*: FORMICA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *dicembre* 1981
*Registro n.* 2 *Monopoli, foglio n.* 139

**(7402)**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1981.

**Modificazione allo statuto del Mediocredito regionale abruzzese, in Teramo.**

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale abruzzese, con sede in Teramo;

Vista la delibera assunta in data 15 luglio 1981 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 5, primo comma, dello statuto del Mediocredito regionale abruzzese, con sede in Teramo, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 5.125.000.000 (lire cinquemiliardicentoventicinquemilioni), ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 1.000.000 (lire un milione) ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1981

*Il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

**(7328)**

DECRETO 23 dicembre 1981.

**Norme di attuazione degli articoli 7 e 10 della legge 10 febbraio 1981, n. 23 e dell'art. 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423, concernenti i certificati di deposito, i buoni fruttiferi e le anticipazioni dai partecipanti.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, recante, fra l'altro, disposizioni per l'emissione, da parte degli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine, di buoni fruttiferi nominativi e al portatore e certificati di deposito nonché per le anticipazioni che gli stessi istituti e sezioni possono ricevere dai rispettivi enti partecipanti;

Visto l'art. 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423, che prevede la possibilità per gli istituti di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, di essere autorizzati a ricevere anticipazioni dagli enti partecipanti;

Vista la delibera assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il 28 gennaio 1963 riguardante, fra l'altro, norme per l'emissione da parte degli istituti e sezioni di credito speciale di buoni fruttiferi e certificati di deposito;

Vista la delibera assunta dal cennato Comitato il 4 giugno 1976 in materia di raccolta di risparmio con vincolo di durata superiore al breve termine ed attesa la necessità di integrare la stessa coordinandola con le previsioni delle leggi numeri 23 e 423 sopra richiamate;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuta l'urgenza di dettare disposizioni onde rendere operante la previsione legislativa di cui agli articoli 7 e 10 della legge n. 23 e all'art. 13 della legge n. 423;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Gli istituti e sezioni di credito mobiliare, fondiario, edilizio ed agrario sono autorizzati ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, e certificati di deposito nei limiti di cui al presente decreto.

Gli intermediari di cui al primo comma nonché le sezioni opere pubbliche sono inoltre facoltizzati a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, ferma restando ove già consentita la possibilità di ricevere analoghe facilitazioni anche da enti non partecipanti. Per anticipazioni deve intendersi qualsiasi forma di sovvenzione, regolata o meno in c/corrente, con durata non superiore a diciotto mesi.

Per le esigenze di coordinamento e di integrazione richiamate in premessa, i depositi detenuti dalle aziende di credito presso gli istituti di credito speciale ai sensi della già citata delibera del Comitato del credito del 4 giugno 1976, unitamente alle anticipazioni degli enti partecipanti agli istituti di credito speciale nonché, ove consentito, alle analoghe facilitazioni delle altre aziende di credito, devono essere contenuti entro i limiti quantitativi di seguito precisati.

A) SETTORE MOBILILIARE

1) *Certificati di deposito e buoni fruttiferi.*

L'ammontare della raccolta sotto tale forma, congiuntamente a quella effettuata mediante emissioni di obbligazioni, non deve superare un multiplo pari a trenta volte il patrimonio.

Gli istituti in parola dovranno in ogni caso adoperarsi al fine di mantenere un'equilibrata gestione sotto l'aspetto sia finanziario sia economico.

2) *Anticipazioni e depositi.*

L'importo complessivo non deve superare il valore più alto tra l'ammontare del patrimonio e quello dei crediti scaduti (rate arretrate, altri crediti scaduti e sofferenze per la quota di credito già scaduta).

B) SETTORE FONDIARIO-EDILIZIO

1) *Certificati di deposito e buoni fruttiferi.*

L'ammontare della raccolta sotto tale forma non deve superare il complesso delle operazioni attive di anticipazione previste dagli articoli 2 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7/1976 e comunque un multiplo pari a dieci volte il patrimonio.

2) *Anticipazioni e depositi.*

L'importo complessivo deve essere contenuto nell'ambito del valore più alto tra il patrimonio e quello relativo ai crediti scaduti (rate arretrate, altri crediti scaduti e sofferenze per la quota di credito già scaduta).

C) SETTORE OPERE PUBBLICHE

1) *Certificati di deposito e buoni fruttiferi.*

Le disposizioni di cui al presente decreto relative ai certificati di deposito ed ai buoni fruttiferi non si applicano al momento alle sezioni opere pubbliche non riscontrandosi nel settore operazioni di impiego di durata inferiore ai cinque anni.

2) *Anticipazioni e depositi.*

L'importo complessivo deve essere contenuto entro il valore più alto tra il patrimonio e quello relativo ai crediti scaduti (rate arretrate, altri crediti scaduti e sofferenze per la quota di credito già scaduta).

D) SETTORE CREDITO AGRARIO

1) *Certificati di deposito e buoni fruttiferi.*

L'ammontare di questo tipo di raccolta non deve superare l'importo delle operazioni di credito agrario di esercizio e comunque un valore pari a dieci volte il patrimonio.

2) *Anticipazioni e depositi.*

L'importo complessivo, unitamente a quello dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi, non deve superare le operazioni di credito agrario di esercizio nonché i crediti scaduti (rate arretrate, altri crediti scaduti e sofferenze per la quota di credito già scaduta).

* * *

Ai fini della determinazione del patrimonio si fa rinvio alla delibera del Comitato del credito assunta, relativamente agli istituti di credito speciale, in data 28 gennaio 1981.

Le suddette disposizioni si applicano anche a quegli istituti i cui statuti prevedono più ampie facoltà per l'emissione di buoni fruttiferi e di certificati di deposito.

In caso di richiesta da parte degli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine di aumentare il multiplo del patrimonio cui rapportare le emissioni obbligazionarie (da trenta a cinquanta volte secondo le norme di legge) la valutazione verrà fatta tenendo anche conto delle emissioni dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi.

La Banca d'Italia, anche con provvedimenti particolari, emanerà istruzioni in applicazione del presente decreto e fisserà le condizioni di emissione dei richiamati buoni e certificati.

La Banca d'Italia potrà inoltre stabilire particolari regimi transitori in deroga al presente decreto in relazione a peculiari situazioni aziendali createsi in base alla precedente normativa dandone notizia al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

E' revocata, per la parte che concerne l'emissione di buoni fruttiferi e certificati di deposito da parte di istituti di credito a medio termine, la delibera del Comitato del credito assunta nella adunanza del 28 gennaio 1963.

Roma, addì 23 dicembre 1981

*Il Ministro*: ANDREATTA

**(7455)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Corderia napoletana, in Napoli

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 224.106.073 dovuto dalla S.p.a. Corderia napoletana, in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(7332)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «XV e XVI Flormart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito» - «Flortecnica - Salone delle attrezzature e prodotti per il florovivaismo» - «Hobbyflora - Salone degli articoli per il giardinaggio amatoriale» che avranno luogo a Padova dal 19 al 21 febbraio 1982 e dal 17 al 19 settembre 1982.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Editoria '82 - I Salone del libro, della stampa e del prodotto grafico» che avrà luogo a Genova dall'11 al 15 febbraio 1982.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XIX Mostra internazionale caravanning Italcaravan» che avrà luogo a Firenze dal 28 febbraio al 1° marzo 1982.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «VI Mesh - Mercato mediterraneo della calzatura» e «III Tecnomesh - Salone dei macchinari, accessori, pellami» che avranno luogo a Napoli dal 26 febbraio al 1° marzo 1982.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «XVI Exposudhotel - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere turistiche e di pubblico esercizio» - «XIV Sivel - Salone nazionale dei vini e dei liquori» - «XIII Catering - Salone nazionale dei prodotti per alberghi e comunità» - «V Paspansud - Salone nazionale delle attrezzature e dei materiali per la panificazione, la pasticceria e i prodotti dolciari» - «Arte gelo - Salone del gelato artigiano e degli alimenti gelati» che avranno luogo a Napoli dal 30 gennaio al 7 febbraio 1982.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «XXIV Mercato mediterraneo dei prodotti in pelle» che avrà luogo a Napoli dal 15 al 24 gennaio 1982.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Mostra internazionale della oreficeria, gioielleria e argenteria» che avrà luogo a Vicenza dal 17 al 24 gennaio 1982 e dal 6 al 13 giugno 1982.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'«VIII Salone del mobile triveneto» che avrà luogo a Padova dall'11 al 15 marzo 1982.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «XIII Nauticsud - Salone internazionale della nautica» che avrà luogo a Napoli dal 13 al 21 marzo 1982.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «II Bimusud - Biennale della macchina utensile del sud» che avrà luogo a Napoli dal 31 marzo al 4 aprile 1982.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Ipack-Ima '82 - Mostra internazionale dell'imballaggio, dei trasporti industriali interni e delle macchine per l'industria alimentare» che avrà luogo a Milano dal 19 al 24 marzo 1982.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Mostra nazionale dei vini a D.O.C. e vini a D.O.C.G.» che avrà luogo a Vicenza dal 6 al 10 marzo 1982.

**(7369)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 253

## Corso dei cambi del 28 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1210,300 | 1210,300 | 1210,35 | 1210,300 | 1210,25 | — | 1210,200 | 1210,300 | 1210,300 | 1210,30 |
| Dollaro canadese | 1024,500 | 1024,500 | 1024,30 | 1024,500 | 1023,40 | — | 1024,300 | 1024,500 | 1024,500 | 1024,50 |
| Marco germanico | 534 — | 534 — | 533 — | 534 — | 535,85 | — | 534 — | 534 — | 534 — | 534 — |
| Fiorino olandese | 484,800 | 484,800 | 484,25 | 484,800 | 484,40 | — | 484,650 | 484,800 | 484,800 | 484,80 |
| Franco belga | 31,588 | 31,588 | 31,55 | 31,588 | 31,51 | — | 31,600 | 31,588 | 31,588 | 31,60 |
| Franco francese | 210,610 | 210,610 | 210,40 | 210,610 | 210,53 | — | 210,340 | 210,610 | 210,610 | 210,60 |
| Lira sterlina | 2302,800 | 2302,800 | 2301 — | 2302,800 | 2298,25 | — | 2302,500 | 2302,800 | 2302,800 | 2302,80 |
| Lira irlandese | 1887,500 | 1887,500 | 1900 — | 1887,500 | 1894 — | — | 1900 — | 1887,500 | 1887,500 | — |
| Corona danese | 164,180 | 164,180 | 163,80 | 164,180 | 163,76 | — | 164,070 | 164,180 | 164,180 | 164,20 |
| Corona norvegese | 206,740 | 206,740 | 206,80 | 206,740 | 206,72 | — | 206,700 | 206,740 | 206,740 | 206,75 |
| Corona svedese | 217,280 | 217,280 | 217,25 | 217,280 | 217,16 | — | 217,300 | 217,280 | 217,280 | 217,30 |
| Franco svizzero | 670,700 | 670,700 | 670,50 | 670,700 | 669,75 | — | 671 — | 670,700 | 670,700 | 670,70 |
| Scellino austriaco | 76,180 | 76,180 | 76,10 | 76,180 | 76,09 | — | 76,500 | 76,180 | 76,180 | 76,20 |
| Escudo portoghese | 18,200 | 18,200 | 18,45 | 18,200 | 18,36 | — | 18,500 | 18,200 | 18,200 | 18,20 |
| Peseta spagnola | 12,430 | 12,430 | 12,4150 | 12,430 | 12,39 | — | 12,441 | 12,430 | 12,430 | 12,43 |
| Yen giapponese | 5,450 | 5,450 | 5,47 | 5,450 | 5,43 | — | 5,585 | 5,450 | 5,450 | 5,45 |
| E.C.U. | 1305,660 | 1305,660 | — | 1305,660 | — | — | 1305,660 | 1305,660 | 1305,660 | — |

## Media dei titoli del 28 dicembre 1981

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 36,650 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 93,575 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 87 — |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 83,875 |
| » 6 % » » 1970-85 | 78,450 |
| » 6 % » » 1971-86 | 72,325 |
| » 6 % » » 1972-87 | 70,350 |
| » 9 % » » 1975-90 | 72,100 |
| » 9 % » » 1976-91 | 71,975 |
| » 10 % » » 1977-92 | 77,525 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 66,350 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 73,500 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % | 88,050 |
| » » » Ind. 1- 1-1980/82 | 99,675 |
| » » » » 1- 3-1980/82 | 99,150 |
| » » » » 1- 5-1979/82 | 99,025 |
| » » » » 1- 5-1980/82 | 99,100 |
| » » » » 1- 6-1980/82 | 99,025 |
| » » » » 1- 7-1979/82 | 99,075 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82 | 99,100 |
| » » » » 1- 8-1980/82 | 98,600 |
| » » » » 1-10-1979/82 | 98,625 |
| » » » » 1-10-1980/82 | 98,600 |
| » » » » 1-12-1980/82 | 98,825 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 98,825 |
| » » » » 1-10-1980/83 | 98,150 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 98,175 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 99,050 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 98,325 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 95,925 |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 99,600 |
| » » » 12 % 1- 4-1982 | 97,625 |
| » » » 15 % 1- 1-1983 | 95,650 |
| » » » 18 % 1- 7-1983 | 98,700 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 87,100 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 85,450 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 85,100 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 83,475 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 81,100 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 28 dicembre 1981

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1210,250 |
| Dollaro canadese | 1024,400 |
| Marco germanico | 534 — |
| Fiorino olandese | 484,725 |
| Franco belga | 31,594 |
| Franco francese | 210,475 |
| Lira sterlina | 2302,650 |
| Lira irlandese | 1893,750 |
| Corona danese | 164,125 |
| Corona norvegese | 206,720 |
| Corona svedese | 217,290 |
| Franco svizzero | 670,850 |
| Scellino austriaco | 76,340 |
| Escudo portoghese | 18,350 |
| Peseta spagnola | 12,435 |
| Yen giapponese | 5,517 |
| E.C.U. | 1305,660 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinquantanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo.**

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 17, parte seconda, del 1° settembre 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo n. 284 del 25 marzo 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a cinquantanove posti di sostituto, bandito con ordinanza 17 maggio 1980, n. 124.

**(7386)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, per i professori dei ruoli organici delle scuole medie, per posti disponibili al 1° ottobre 1974 e al 1° ottobre 1975.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduta la legge 29 settembre 1964, n. 861;

Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 250;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064;

Veduto il decreto ministeriale 7 giugno 1968;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1971, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici delle scuole medie, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1974 e al 1° ottobre 1975, indicati per ciascuna materia o gruppo di materie, nei seguenti prospetti.

Detti concorsi sono per esame e titoli, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio della carriera di appartenenza di cui alla tabella *B*, allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e sono per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio nella medesima carriera.

TABELLA AL 1° OTTOBRE 1974

| Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi | Concorsi per esami e titoli | | Concorsi per soli titoli | |
|---|---|---|---|---|
| | Insegnanti | Posti | Insegnanti | Posti |
| Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia | 323 | 161 | 2607 | 652 |
| Lingua straniera: | | | | |
| Francese | 67 | 34 | 480 | 120 |
| Inglese | 76 | 38 | 365 | 91 |
| Tedesco | 2 | 1 | 21 | 5 |
| Spagnolo | — | — | 1 | — |
| Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali | 171 | 86 | 1358 | 340 |
| Educazione artistica | 94 | 47 | 582 | 146 |
| Educazione musicale | 63 | 31 | 142 | 36 |
| Applicazioni tecniche maschili | 83 | 41 | 113 | 28 |
| Applicazioni tecniche femminili | 47 | 24 | 87 | 21 |

TABELLA AL 1° OTTOBRE 1975

| Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi | Concorsi per esami e titoli | | Concorsi per soli titoli | |
|---|---|---|---|---|
| | Insegnanti | Posti | Insegnanti | Posti |
| Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia | 213 | 106 | 1615 | 403 |
| Lingua straniera: | | | | |
| Francese | 26 | 13 | 368 | 92 |
| Inglese | 50 | 25 | 326 | 81 |
| Tedesco | 3 | 2 | 16 | 4 |
| Spagnolo | — | — | 1 | — |
| Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali | 82 | 41 | 914 | 229 |
| Educazione artistica | 68 | 34 | 428 | 107 |
| Educazione musicale | 26 | 13 | 101 | 25 |
| Applicazioni tecniche maschili | 77 | 39 | 110 | 27 |
| Applicazioni tecniche femminili | 50 | 25 | 77 | 19 |

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e titoli*
(passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Al concorso, per esame e titoli, possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1974 e del 1° ottobre 1975 appartengano al ruolo organico della scuola media secondo la corrispondenza stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni e che nella stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

*a*) si trovino alle stesse date, a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

*b*) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio dalla data della nomina in ruolo (i periodi della retrodatazione della nomina non sono computabili);

*c*) abbiano riportato, relativamente al concorso per i posti disponibili al 1° ottobre 1974, in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti (1971-72, 1972-73, e 1973-74) la qualifica non inferiore a «valente» e abbiano riportato, al fine della partecipazione al concorso per i posti disponibili al 1° ottobre 1975, in ciascuno dei due anni scolastici precedenti (1972-73 e 1973-74) la qualifica non inferiore a «valente» e abbiano prestato servizio senza demerito nell'anno scolastico 1974-75.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia riportata la qualifica di «insufficiente» nè i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Non possono partecipare ai concorsi per i posti disponibili al 1° ottobre 1974 e al 1° ottobre 1975 coloro che alle stesse date abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della terza classe di stipendio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo) il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1970, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Agli stessi fini, saranno inoltre computati i periodi di servizio riconosciuti utili agli effetti della progressione di carriera ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1970, n. 576, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, con provvedimento formale regolarmente ammesso a registrazione.

Art. 3.

*Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli*
(passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso, per soli titoli, possono partecipare coloro che alle date del 1° ottobre 1974, 1° ottobre 1975 appartengano al ruolo organico della scuola media secondo la corrispondenza stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni e che alla stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

*a*) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

*b*) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio decorrenti dalla data della nomina in ruolo (i periodi della retrodatazione della nomina non sono computabili;

*c*) abbiano riportato, relativamente al concorso per i posti disponibili al 1° ottobre 1974, in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti (1971-72, 1972-73 e 1973-74) la qualifica non inferiore a «valente» e abbiano riportato, al fine della partecipazione al concorso per i posti disponibili al 1° ottobre 1975, in ciascuno dei due anni scolastici precedenti (1972-73 e 1973-74) la qualifica non inferiore a «valente» e abbiano prestato servizio senza demerito nell'anno scolastico 1974-75.

Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1974 e al 1° ottobre 1975 coloro che alle date stesse abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della quarta classe di stipendio.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

*Termine per la presentazione delle domande*
*Prove e diario d'esame - Commissioni*

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire direttamente, insieme con la documentazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di 1° grado - Divisione V, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza soprafissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta o scritto-grafica prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun avviso da parte del Ministero.

Peraltro l'esclusione dal concorso può essere disposta per difetto dei requisiti anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Il diario delle prove scritte o scritto-grafiche che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o scritto-grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova scritto-grafica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti e, ove previsto comprende anche un saggio di revisione e classificazione degli elaborati.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o scritto-grafica abbiano riportato non meno di 7/10 dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella I prova almeno venti giorni prima di quello in cui debbano sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le di-

sposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

*Valutazione delle prove d'esame e dei titoli*

Ogni commissione giudicatrice di concorso, per esame e titoli, dispone ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165 di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, per soli titoli, dispongono ai sensi dell'art. 3 comma nono della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti così ripartiti:

*a*) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

*b*) 50 per la valutazione dei titoli di cultura.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti rispettivamente entro il 30 settembre 1974 e 30 settembre 1975 sarà effettuata in base alle tabelle unite al decreto ministeriale 7 giugno 1968 pubblicato nel Bollettino ufficiale parte II, 33-34 del 15-22 agosto 1968.

Dette tabelle, ad ogni buon fine si allegano anche al presente decreto.

Le sanzioni disciplinari per infrazioni inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti da stabilirsi dalla commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima della prova di esame.

Art. 6.

*Graduatorie ed effetti*

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi in ciascuna di esse quando l'esame consta di due prove e una votazione complessiva non inferiore a 75/100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito per il concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

*Domanda di partecipazione*
*Documentazione di titoli di servizio e di cultura - Modalità*

La domanda di ammissione al concorso per esame e titoli e per soli titoli, su carta da bollo, diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di 1° grado - Divisione V - Piazzale Kennedy, 15 - Roma, dovrà essere redatta in conformità dell'unito modello allegato *B*, che fa parte integrante del presente decreto.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso nelle modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda, per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

*a*) il certificato (o certificati, qualora il candidato abbia prestato servizio in più scuole, od istituti ed uffici) in carta da bollo dal quale risulti l'indicazione delle qualifiche riportate nel triennio precedente, nonchè delle eventuali sanzioni disciplinari;

*b*) copia dello stato di servizio da rilasciarsi, con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo, dal competente provveditore agli Studi, aggiornato dei provvedimenti emessi in applicazione delle norme in vigore e, in particolare, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 giugno 1970, n. 576 e art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

*c*) i candidati che intendano avvalersi per l'ammissione al concorso dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, devono allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare corredata ove occorra, dalla dichiarazione integrativa per il servizio militare prestato in reparti combattenti o con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

*d*) un elenco, in duplice copia, della documentazione prodotta per la valutazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), tenendo presenti le apposite tabelle unite al citato decreto ministeriale 7 giugno 1968. Le opere dattiloscritte o manoscritte non saranno prese in considerazione;

*e*) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica o culturale svolta.

La documentazione relativa ai titoli di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1974 e rispettivamente entro il 30 settembre 1975, deve essere esibita in originale o in copia autentica.

Non è consentito il riferimento alla documentazione di servizio e di cultura e a pubblicazioni eventualmente già presentate alla Direzione generale istruzione secondaria di I grado.

Art. 8.

*Disposizioni finali*

Le graduatorie di merito e quelli dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte II. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori, il passaggio anticipato rispettivamente alla terza ed alla quarta classe di stipendio, sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreto del provveditore agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1974 e dal 1° ottobre 1975.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda alla Direzione generale istruzione secondaria di I grado - Divisione V, allegando, per ciascun certificato richiesto la relativa marca da bollo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1981

*Il Ministro*: BODRATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *ottobre* 1981
*Registro* 102 *Istruzione, foglio* 17

CONCORSI PER MERITO DISTINTO RISERVATI AI PROFESSORI DELLA SCUOLA MEDIA

| Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi | Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso | Prova di esame (scritta o scritto-grafica) |
|---|---|---|
| 1. Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia. | Ruolo corrispondente della scuola media. | Prova scritta: la prova consiste nella trattazione di un argomento volto ad accertare il possesso di una aggiornata cultura letteraria e storica, ovvero, a scelta del candidato, nella traduzione in latino di un brano di prosa italiana che dovrà essere accompagnato da una illustrazione in italiano di carattere storico letterario relativa all'autore ed all'opera di cui è desunto il testo. |
| 2. Lingua straniera. | Id. | Prova scritta: prima parte: versione nella lingua straniera di un passo di autore italiano con osservazioni nella lingua straniera sulle difficoltà incontrate nella traduzione; seconda parte: dettato di un breve brano di prosa o poesia di un autore moderno nella lingua cui si riferisce il concorso. |
| 3. Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali. | Id. | Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o, a scelta del candidato, di scienze fisiche e naturali che abbia rilevante importanza sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista scientifico. |
| 4. Educazione artistica. | Id. | Prova scritto-grafica: svolgimento di un tema di storia dell'arte di fondamentale importanza scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione, accompagnato da uno schema di presentazione agli alunni dell'argomento trattato con qualche schizzo dimostrativo. |
| 5. Applicazioni tecniche maschili. | Ruoli corrispondenti della scuola media. | Prova scritto-grafica: svolgimento di un tema su un argomento del programma d'insegnamento, accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato, con una breve relazione illustrativa degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti. |
| 6. Applicazioni tecniche femminili. | Id. | Prova scritto-grafica: svolgimento di un tema su un argomento del programma di insegnamento accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato con una breve relazione illustrativa degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti. |
| 7. Educazione musicale. | Ruolo corrispondente della scuola media. | Prova scritta: prima parte: svolgimento di un tema di importanza fondamentale di storia della musica scelta dal candidato fra due proposti dalla commissione; seconda parte: elaborato in stile figurato a quattro voci miste di una melodia di corale data per intero. Alle voci, notate nelle quattro chiavi, il candidato sottoporrà il testo letterario corrispondente, dato a parte. E' consentito l'ausilio di uno strumento musicale. |

*Nota:* La scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla commissione, tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi **per la nomina in ruolo.**

Per i concorsi di cui ai numeri **1, 2, 3 e 4,** la lezione comprende un saggio di revisione e valutazione degli elaborati.

ALLEGATO *B*

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di 1° grado - Divisione V* - Piazzale Kennedy, 15 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . (1) nato il . . . . a . . . . (provincia . . . .) ordinario di . . . . . . (2), chiede di essere ammesso al concorso per merito distinto per . . . . . . (3) per . . . . . (4), relativo ai posti disponibili al 1° ottobre 1974 o al 1° ottobre 1975 e di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 8 gennaio 1981.

Dichiara:

*a*) di essere in servizio dal 1° ottobre 1974 o 1° ottobre 1975 nella . . . . . . . . . (4-*bis*);

*b*) di aver riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti la qualifica . . . . . . . . (5);

*c*) di aver ottenuto la prima nomina nel ruolo organico ordinario il . . . . . . . (6);

*d*) di aver ottenuto la promozione ad ordinario il . . . . . . . . . (7).

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del bando di concorso unisce:

1) l'elenco, in duplice copia, della documentazione comprovante i titoli di studio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) accluse a corredo della presente domanda;

2) breve *curriculum* della carriera scolastica.

Data, . . . . . .

Firma . . . . . .

Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . (*a*)

(1) Le insegnanti coniugate o vedove devono indicare prima il cognome da nubile.

(2) Indicare la materia o il gruppo di materie di insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

(3) Esami e titoli, solo titoli.

(4) Materia o gruppo di materie a cui si riferisce il concorso.

(4-*bis*) Indicare la scuola e relativa sede, o l'istituto o l'ufficio (per il caso di eventuale posizione di comando, di distacco, di assegnazione provvisoria, ecc. ...).

(5) Vedi punto *c*) dell'art. 2 del presente decreto.

(6) Indicare la data, specificando se la nomina sia avvenuta: per effetto di concorso a cattedre per esami e titoli; nei ruoli speciali transitori; senza concorso; per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831; in seguito a statizzazione di scuola pareggiata.

(7) Indicare la decorrenza.

(*a*) Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

**(7333)**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

| | |
|---|---|
| Annuo | **L. 60.000** |
| Semestrale | **L. 33.000** |
| Un fascicolo | **L. 350** |

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

| | |
|---|---|
| Annuo | **L. 22.000** |
| Semestrale | **L. 12.000** |

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | |
|---|---|
| Annuo | **L. 52.000** |
| Semestrale | **L. 29.000** |

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento**

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813580)